

GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Plastic tax: cambiano le regole e slitta l'entrata in vigore - pag. 2
- Dal 2021 scende il tasso di interesse legale. E gli interessi fiscali? - pag. 5
- IVA e agenzie di viaggio: margine calcolato singolarmente e non "per masse" - pag. 10

LAVORO E PREVIDENZA

- Impatriati e rientro dal distacco: quali criteri applicare nei casi concreti? - pag. 17
- Congedo obbligatorio del padre lavoratore con criticità in caso di morte perinatale del figlio - pag. 19
- Violenza e molestie sul lavoro: ratificata la Convenzione di Ginevra - pag. 21
- Autoferrotranvieri, prorogate le misure legate all'emergenza Covid 19 - pag. 21

BILANCIO

- Nell'ISA 550 le regole di revisione per le operazioni con parti correlate - pag. 23

FINANZIAMENTI

- Ecobonus e bonus casa: come comunicare i dati a ENEA per ottenere le detrazioni fiscali - pag. 25

IMPRESA

- Pagamento contanti: l'interesse pubblico ne giustifica la limitazione - pag. 31
- Decreto Natale: il Senato approva in via definitiva - pag. 31

IN EVIDENZA

Ecobonus e bonus casa: come comunicare i dati a ENEA per ottenere le detrazioni fiscali

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Dal 25 gennaio 2021 è possibile inviare all'ENEA, mediante i nuovi siti web dedicati, i dati relativi agli interventi che usufruiscono dell'ecobonus, del bonus facciate e del bonus casa del 50% con fine lavori nel 2021. La comunicazione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi che si sono conclusi tra il 1° gennaio e il 25 gennaio 2021, il termine di 90 giorni decorre dal 25 gennaio 2021, corrispondente alla data di messa on line dei portali per la trasmissione dei dati. L'accesso ai siti internet può essere fatto mediante una registrazione già effettuata. L'omesso invio della comunicazione ha conseguenze diverse a seconda del tipo di agevolazione.

Sono operativi dal 25 gennaio **IRPEF del 50%** per le ristrutturazioni (bonus casa), i cui lavori sono completati nel 2021.

I dati dovranno essere inviati **entro 90 giorni** dalla data di fine lavori o del collaudo. Per gli interventi che si sono conclusi tra il 1° gennaio e il 25 gennaio 2021, il

Dal 2021 scende il tasso di interesse legale. E gli interessi fiscali?

di Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d'impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, il saggio dell'interesse legale è sceso da 0,05 a 0,01 per cento. Gli interessi fiscali, invece, continuano ad essere fissati in misura molto superiore e con saggi diversificati a seconda della materia. Il decreto fiscale per il 2020 (D.L. n. 124/2019) ha previsto che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sono stabilite misure differenziate per alcune tipologie di interessi fiscali, in misura compresa tra 0,1 e 3 per cento. Questa norma non ha però ancora trovato attuazione.

Con D.M. 11 dicembre 2020 (G.U. del 15 dicembre 2020), il **saggio degli interessi legali** è stato fissato allo **0,01%** in ragione d'anno, a partire **dal 1° gennaio 2021** (fino al 31 dicembre era dello 0,05%).

Le norme fiscali, però, fanno di rado riferimento al saggio degli interessi legali (per esempio, in materia di ravvedimento operoso), prevedendo misure specifiche a

seconda dell'ambito in cui si opera.

Il decreto fiscale 2020

L'art. 37 del decreto fiscale per il 2020 (D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019) stabilisce che il **tasso di interesse** per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato "in misura compresa **tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento**"

Fisco

Legge di Bilancio 2021

Plastic tax: cambiano le regole e slitta l'entrata in vigore

di Monica Greco - Esperta in fiscalità e bilancio

La legge di Bilancio 2021 sposta in avanti anche l'entrata in vigore della plastic tax, l'imposta sul consumo di manufatti in plastica monouso (MACSI). In particolare, l'imposta troverà applicazione dal 1° luglio 2021, invece che dal 1° gennaio. Con alcune novità: la legge di Bilancio amplia la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, eleva l'importo minimo per eseguire il pagamento ed estende i poteri di verifica e controllo attribuiti all'Agenzia delle Dogane, rimodulando al ribasso il regime sanzionatorio in caso di violazioni.

Le novità introdotte dalla **legge di Bilancio 2021** in materia di **plastic tax** riguardano non solo la **proroga dei termini di entrata in vigore** ma anche una vera e propria rimodulazione della disciplina, che prevede una **modifica al ribasso del regime sanzionatorio**, l'introduzione delle preforme nei semilavorati, l'inclusione dei committenti tra i **soggetti obbligati al pagamento** dell'imposta, la **responsabilità solidale** del rappresentante legale di soggetti non residenti, l'elevazione dell'importo minimo per eseguire il pagamento e l'estensione dei poteri di verifica e controllo da parte dell'Agenzia delle Dogane.

La plastic tax è stata introdotta dal legislatore italiano con la **legge di Bilancio 2020**, in recepimento della direttiva n. 2019/904.

Slittamento dei termini

L'**entrata in vigore** - che la legge di Bilancio 2021 fissa ora al **1° luglio 2021** - era stata già oggetto di un precedente slittamento in seguito al **decreto Rilancio**, che ne aveva differito l'adozione al 1° gennaio 2021, in luogo dell'originario termine fissato al 1° luglio 2020.

Per poter delineare un quadro esaustivo e completo delle modalità di attuazione dell'imposta e dell'interscambio delle informazioni con l'Agenzia delle Entrate mancano ancora, però, i provvedimenti affidati all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L'Europa istituisce la plastic tax UE

L'Europa è pronta con l'introduzione di una nuova plastic tax a carico degli Stati membri: con la decisione del Consiglio n. 2020/2053 (UE-Euratom) - aumentando le risorse proprie ha istituito una "nuova" plastic tax basata sulla capacità di gestione dei rifiuti degli Stati membri.

La **plastic tax UE** è una nuova tassa a carico degli Stati membri, che prevede un'aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati da ciascun Stato in cui l'aliquota è pari a 0,80 euro per chilogrammo, ma con la previsione per alcuni Stati membri di applicare una

riduzione forfettaria annua (circa 184 milioni di euro per l'Italia).

La plastic tax comunitaria si applicherà partire dal 1° gennaio 2021, ma l'entrata in vigore è differita a partire dal 1° giorno del 1° mese successivo al ricevimento, da parte dell'UE dell'ultima notifica da parte degli Stati membri dell'espletamento delle procedure per l'adozione della decisione.

Sotto un profilo temporale, dunque, la plastic tax nazionale è la prima tassa a entrare in scena, visto che secondo la legge di Bilancio 2021 sarà operativa dal mese di luglio 2021. In attesa, l'auspicio è che con l'atteso provvedimento attuativo della plastic tax nazionale il quadro applicativo, interno e UE, possa divenire più chiaro.

Oggetto della plastic tax

La plastic tax è finalizzata a **disincentivare l'utilizzo** dei prodotti di **materiale plastico**, attraverso l'assoggettamento a una nuova imposta (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego) che colpisce la "**plastica monouso**" (**MACSI**) utilizzata per il contenimento, la protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari.

La nuova disciplina, inoltre, si pone l'obiettivo di **premiare le imprese virtuose**, attive nel settore dei MACSI, che si adoperano per un adeguamento tecnologico dedicato alla produzione di **manufatti compostabili**, ai sensi dello standard EN 13432:2002, riconoscendo un **credito d'imposta**.

La plastic tax è applicata ai manufatti realizzati sotto forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di materiale plastico costituito da polimeri organici di origine sintetica e non devono essere ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Ai fini dell'applicazione della plastic tax, inoltre, sono considerati MACSI anche i **dispositivi**, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche

di cui all'art. 1, comma 634, legge n. 160/2019, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche, nonché, secondo il comma 635, i **prodotti semilavorati**, realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

Nota bene

Tra le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021 vi è la modifica della **definizione di MACSI semilavorati**, grazie all'inclusione esplicita in essi delle **preforme**, cioè del manufatto ottenuto dallo stampaggio di PET atto a diventare bottiglia o contenitore per bevande, tramite apposito processo di soffiatura.

L'imposta **non si applica** ai:

- manufatti compostabili, in conformità alla norma UNI EN 13432:2002;
- dispositivi medici, classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici;
- ai manufatti adibiti a contenere e proteggere medicinali.

Soggetti passivi

Sotto un profilo soggettivo, sono obbligati al pagamento dell'imposta:

- il **fabbricante**: per i MACSI realizzati nel territorio nazionale.

Nota bene

Una delle novità della legge di Bilancio 2021 è rappresentata dalla soppressione del riferimento alle materie prime e ai semilavorati, di cui all'art. 1, comma 638, della legge di Bilancio 2020, il quale prevede che non sia considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando altri MACSI sui quali l'imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche.

- per i MACSI provenienti da altri Paesi UE, il **soggetto che acquista i MACSI** nell'esercizio dell'attività economica ovvero il **cedente**, se sono acquistati da un consumatore finale;
- l'**importatore**: per i MACSI provenienti da Paesi terzi.

Nota bene

Altra novità della legge di Bilancio 2021 è rappresentata dall'**ampliamento della platea dei soggetti obbligati** al pagamento dell'imposta sui MACSI: vi rientrano, infatti, anche i **committenti**, ovvero i soggetti, residenti o non residenti nel territorio nazionale, che intendono vendere MACSI, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, da altri soggetti nazionali.

Misura, pagamento ed esigibilità

La plastic tax è fissata nella misura di **0,45 euro per chilogrammo** di **materia plastica** contenuta nei MACSI.

L'obbligazione tributaria sorge al momento della **produzione**, dell'**importazione definitiva** nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione Europea e l'imposta diviene **esigibile** all'atto dell'**immissione in consumo dei MACSI** nel territorio nazionale.

Nota bene

Momento in cui si considera verificata l'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale (ci si riferisce anche ai MACSI che contengono merci o prodotti alimentari):

- per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro **cessione** ad altri soggetti nazionali;
 - per i MACSI provenienti da altri Paesi UE, all'atto:
 - a) dell'**acquisto** nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica;
 - b) della **cessione** effettuata nei confronti di un consumatore privato;
 - per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro **importazione definitiva** nel territorio nazionale.
-

La **liquidazione** della plastic tax avviene mediante la presentazione di una **dichiarazione trimestrale** all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da effettuarsi entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il **rappresentante fiscale**.

Nota bene

In base alla legge di Bilancio 2021, il **rappresentante fiscale**, di cui si avvalgono i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, diviene **responsabile in via solidale** con i produttori dei MACSI.

Il **pagamento** dell'imposta dovrà avvenire **entro la fine del mese successivo al trimestre solare** cui si riferisce la dichiarazione.

Il versamento della plastic tax deve essere effettuato utilizzando il **modello F24**, con possibilità di effettuare la **compensazione** con altre imposte e contributi. L'**importo minimo** previsto per effettuare il versamento è pari a **10 euro**.

La legge di Bilancio 2021 ha elevato a **25 euro** la soglia di esenzione dall'imposta risultante dalle dichiarazioni trimestrali.

Credito d'imposta

La disciplina della plastic tax prevede un incentivo sotto forma di credito d'imposta nella misura del **10%** delle **spese sostenute nel 2020** (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020) per l'**adeguamento tecnologico** finalizzato alla produzione di **manufatti compostabili**.

Il credito d'imposta:

- spetta nella **misura massima di 20.000 euro** per ogni singolo beneficiario;
- può essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro il limite complessivo di **30 milioni di euro per il 2021**;
- dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Nota bene

Al credito d'imposta della plastic tax non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 (250.000 euro annui) e all'art. 34 della legge n. 388/2000 (700.000 euro per anno solare).

Sanzioni e poteri di controllo

La legge di Bilancio 2020, per le violazioni in materia di plastic tax, ha disposto uno **specifico regime sanzionatorio** che prevede per:

- il **mancato pagamento**, una sanzione dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, comunque, non inferiore a 500 euro;
- il **ritardato pagamento**, una sanzione del 30% dell'imposta dovuta, comunque, non inferiore a 250 euro;
- la **tardiva presentazione della dichiarazione**, una sanzione da 500 a 5.000 euro.

Nota bene

La legge di Bilancio 2021 modifica il regime sanzionatorio:

- per il mancato e ritardato pagamento, la sanzione va dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a 250 euro;
 - per la tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale e per ogni altra violazione riguardante l'imposta, si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.500 euro.
-

La legge di Bilancio è intervenuta anche con riferimento alle attività di indagine e di controllo necessarie ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina dei tributi, consentendo all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di esercitare i poteri conferiti dall'art. 18 del D.Lgs. n. 504/1995 nell'espletamento delle attività di **accertamento, verifica e controllo** dell'imposta sui MACSI.

I funzionari dell'Amministrazione, dunque, potranno accedere liberamente, in qualsiasi momento, agli impianti e ai luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti o utilizzati i prodotti, per utilizzare strumenti di misura, eseguire verifiche, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche, nonché a esaminare registri e documenti.

Per il riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati in relazione alle materie plastiche da loro utilizzate provenienti da impianti di riciclo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli potrà intervenire presso i fornitori della medesima plastica riciclata.

Adozione dal 2021 del poliestere PET

La legge di Bilancio 2021, infine, rende **strutturale, a decorrere dal 2021**, la misura al fine di favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato (PET) utilizzato negli imballaggi per alimenti, attualmente prevista, in via sperimentale, solo per il 2021 dal decreto Agosto (art. 51, comma 3-sexies, D.L. n. 104/2020).

Il PET (polietilentereftalato) è un poliestere utilizzato soprattutto per ottenere bottiglie di plastica, contenitori per il confezionamento di alimenti e bevande, prodotti per la cura personale e altri prodotti di consumo.

Le disposizioni del decreto Agosto avevano previsto in via sperimentale per il 2021 - per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 - la possibilità di non applicare l'obbligo (previsto dall'art. 13-ter, comma 1, D.M. Sanità 21 marzo 1973) di usare almeno il 50% di PET vergine.

Grazie alla legge di Bilancio 2021, a decorrere **dal 1° gennaio 2021**, vi sarà la **possibilità di usare interamente il PET riciclato** nella produzione di bottiglie di questo materiale, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal citato art. 13-ter.

Fisco

Norma in attesa di attuazione

Dal 2021 scende il tasso di interesse legale. E gli interessi fiscali?

di Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d'impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, il saggio dell'interesse legale è sceso da 0,05 a 0,01 per cento. Gli interessi fiscali, invece, continuano ad essere fissati in misura molto superiore e con saggi diversificati a seconda della materia. Il decreto fiscale per il 2020 (D.L. n. 124/2019) ha previsto che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite misure differenziate per alcune tipologie di interessi fiscali, in misura compresa tra 0,1 e 3 per cento. Questa norma non ha però ancora trovato attuazione.

Con D.M. 11 dicembre 2020 (G.U. del 15 dicembre 2020), il **saggio degli interessi legali** è stato fissato allo **0,01%** in ragione d'anno, a partire dal **1° gennaio 2021** (fino al 31 dicembre era dello 0,05%).

Le norme fiscali, però, fanno di rado riferimento al saggio degli interessi legali (per esempio, in materia di ravvedimento operoso), prevedendo misure specifiche a seconda dell'ambito in cui si opera.

Il decreto fiscale 2020

L'art. 37 del decreto fiscale per il 2020 (D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019) stabilisce che il **tasso di interesse** per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato "in misura compresa **tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento**" (comma 1-ter).

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite **misure differenziate** per alcune tipologie di interessi fiscali previste espressamente dalla norma, "nei limiti di cui al comma 1-ter" (comma 1-quater).

Il citato decreto ministeriale **non è ancora stato emanato**.

Vediamo quale è la misura del **saggio di interesse** applicato in base alle **vigenti disposizioni**, nelle **ipotesi**

più rilevanti.

Nota bene

Si potrebbe argomentare che l'art. 37, D.L. n. 124/2019 - ponendo come **tetto massimo** degli interessi attivi e passivi il **3%** - abbia modificato, in attesa del previsto decreto ministeriale, tutte le misure degli interessi con saggio superiore al 3%, riducendoli fino a tale ammontare massimo. Si tratta, infatti, di una disposizione avente forza di legge con la quale si dispone espressamente che il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di "ogni tributo" è determinato "in misura compresa tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento".

Versamento rateale delle imposte dovute in base a dichiarazione annuale

Sulle somme dovute a titolo di **saldo** e di **acconto** delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (imposte sui redditi, IVA, IRAP) che vengono **versate ratealmente** sono dovuti gli interessi nella misura del **4% annuo**, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza di ciascuna rata successiva.

Tipologia	Saggio interessi	Dal	Al	Riferimenti normativi
Somme a titolo di saldo e acconto versate ratealmente	4% annuo	Giorno successivo a quello di scadenza della prima rata	Giorno del pagamento	art. 5, comma 1, D.M. 21 maggio 2009

Rettifica della dichiarazione e accertamento

Nel caso di rettifica della dichiarazione o di accertamento d'ufficio, sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base all'accertamento si applicano gli interessi al tasso del **4% annuo**, a partire dal giorno

successivo a quello di **scadenza del pagamento** e fino alla data di consegna all'Agente della riscossione dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte.

In caso di rinuncia all'impugnazione, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, sono previste **misure diverse** (v. infra).

Tipologia	Saggio interessi	Dal	Al	Riferimenti normativi
Rettifica dichiarazione o accertamento d'ufficio	4% annuo	Giorno successivo a quello di scadenza del pagamento	Giorno di consegna dei ruoli all'agente della riscossione	art. 20, D.P.R. n. 602/1973; art. 2, D.M. 21 maggio 2009

Accertamento esecutivo

Nel caso di accertamento esecutivo (art. 29, D.L. n. 78/2010) è previsto che a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste sono maggiorate degli **interessi di mora** nella misura indicata dall'art. 30, D.P.R.

n. 602/1973, calcolati **a partire dal giorno successivo alla notifica** dell'accertamento stesso.

Ai sensi dell'art. 30 il tasso degli interessi di mora è **determinato annualmente** con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Attualmente, il tasso è quello del **2,68%**, fissato con il provvedimento n. 148038 del 23 maggio 2019.

Tipologia	Saggio interessi	Dal	Al	Riferimenti normativi
Accertamento esecutivo	2,68% annuo	Giorno successivo alla notifica dell'accertamento	Giorno del pagamento	art. 29, D.L. n. 78/2010; art. 30, D.P.R. n. 602/1973

Liquidazione e controllo formale della dichiarazione

Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla **liquidazione** e al **controllo formale della dichiarazione** (articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973;

art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) si applicano gli interessi al tasso del **4% annuo**, a partire dal giorno successivo a quello di **scadenza del pagamento** e fino alla data di consegna all'Agente della riscossione dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte.

Tipologia	Saggio interessi	Dal	Al	Riferimenti normativi
Liquidazione della dichiarazione dei redditi	4% annuo	Giorno successivo a quello di scadenza del pagamento	Giorno di consegna dei ruoli all'agente della riscossione	art. 20, D.P.R. n. 602/1973
Controllo formale della dichiarazione dei redditi	4% annuo	Giorno successivo a quello di scadenza del pagamento	Giorno di consegna dei ruoli all'agente della riscossione	art. 20, D.P.R. n. 602/1973
Liquidazione della dichiarazione IVA	4% annuo	Giorno successivo a quello di scadenza del pagamento	Giorno di consegna dei ruoli all'agente della riscossione	art. 20, D.P.R. n. 602/1973

Gli interessi relativi alle somme dovute in base alla liquidazione e al controllo formale della dichiarazione, se versate **entro 30 giorni** dalla comunicazione di irregolarità, sono dovuti nella misura del **3,5% annuo**.

Tipologia	Saggio interessi	Dal	Al	Riferimenti normativi
Liquidazione della dichiarazione dei redditi	3,5% annuo	Giorno successivo a quello di scadenza del pagamento	Giorno di pagamento [TG:sup](*)/[TG:sup]	Art. 6, comma 1, D.M. 21 maggio 2009
Controllo formale della dichiarazione dei redditi	3,5% annuo	Giorno successivo a quello di scadenza del pagamento	Giorno di pagamento [TG:sup](*)/[TG:sup]	Art. 6, comma 1, D.M. 21 maggio 2009
Liquidazione della dichiarazione IVA	3,5% annuo	Giorno successivo a quello di scadenza del pagamento	Giorno di pagamento [TG:sup](*)/[TG:sup]	Art. 6, comma 1, D.M. 21 maggio 2009

[TG:sup](*)/[TG:sup] Se entro 30 gg dalla comunicazione di irregolarità.

Nota bene: il pagamento nei termini indicati comporta anche una **riduzione delle sanzioni**.

In caso di **versamento rateale**, l'importo della **prima rata** deve essere versato entro il suddetto termine di **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione.

Sull'importo delle **rate successive** sono dovuti gli interessi del **3,5% annuo**, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino al momento del pagamento (le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre).

Rinuncia all'impugnazione dell'accertamento

Nel caso di **acquiescenza** all'accertamento (rinuncia all'impugnazione e a formulare istanza di accertamento con adesione) in materia di IVA, imposte sui redditi, imposte indirette (registro, successioni e donazioni, ipotecarie e catastali), gli interessi relativi alle somme dovute sono fissati al tasso del **3,5% annuo**, a condizione che il contribuente provveda a pagare, **entro il termine per la proposizione del ricorso**, le somme complessivamente dovute (imposta, sanzioni ridotte, interessi) ovvero la prima rata, nel caso di pagamento rateale.

Tipologia	Saggio interessi	Dal	Al	Riferimenti normativi
Rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento (art. 15, D.Lgs. n. 218/1997)	3,5% annuo	Giorno successivo a quello di scadenza del pagamento	Giorno di pagamento (se entro il termine per la proposizione del ricorso)	art. 6, comma 2, lettera a), D.M. 21 maggio 2009

In caso di **versamento rateale**, sull'importo delle **rate successive alla prima** sono dovuti gli interessi al **3,5% annuo** calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata fino al giorno del pagamento di ogni singola rata.

Accertamento con adesione

Nel caso di accertamento con adesione in materia di

imposte sui redditi, IVA e imposte indirette (registro, successioni e donazioni, ipotecarie e catastali) gli interessi relativi alle somme dovute sono fissati al tasso del **3,5% annuo**, a condizione che il contribuente provveda a pagare **entro 20 giorni** dalla redazione dell'atto di adesione le somme complessivamente dovute (imposta, sanzioni ridotte, interessi) ovvero la prima rata, nel caso di pagamento rateale.

Tipologia	Saggio interessi	Dal	Al	Riferimenti normativi
Accertamento con adesione (art. 8, D.Lgs. n. 218/1997)	3,5% annuo	Giorno successivo a quello di scadenza del pagamento	Giorno di pagamento (se entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione)	art. 6, comma 2, lettera d), D.M. 21 maggio 2009

In caso di **versamento rateale**, sull'importo delle **rate successive alla prima** sono dovuti gli interessi al **3,5% annuo** calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata fino al giorno del pagamento di ogni singola rata.

Conciliazione giudiziale

Gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale sono fissati al tasso del **3,5%**

annuo, a condizione che il contribuente provveda a pagare le somme complessivamente dovute (imposta, sanzioni ridotte, interessi), ovvero la prima rata nel caso di pagamento rateale, **entro 20 giorni** dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo (**conciliazione fuori udienza** ex art. 48, D.Lgs. n. 546/1992) o di redazione del processo verbale (**conciliazione in udienza** ex art. 48-bis, D.Lgs. n. 546/1992).

Tipologia	Saggio interessi	Dal	Al	Riferimenti normativi
Conciliazione giudiziale	3,5% annuo	Giorno successivo a quello di scadenza del pagamento	Giorno di pagamento (se entro 20 giorni dall'atto di conciliazione)	art. 6, comma 2, lettera e), D.M. 21 maggio 2009

In caso di **versamento rateale**, sull'importo delle **rate successive alla prima** sono dovuti gli interessi al **3,5% annuo** calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata fino al giorno del pagamento di ogni singola rata.

Ravvedimento operoso

In caso di ravvedimento operoso il contribuente deve

effettuare, oltre al versamento del tributo dovuto e della sanzione ridotta, anche il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Con D.M. 11 dicembre 2020 il saggio degli interessi legali, pari allo 0,05% fino al 31 dicembre 2020, è stato fissato allo **0,01%** in ragione d'anno a partire **dal 1° gennaio 2021**.

Tipologia	Saggio interessi	Dal	Al	Riferimenti normativi
Ravvedimento operoso	- 0,05% annuo fino al 31 dicembre 2020 - 0,01% annuo dal 1° gennaio 2021	Giorno successivo a quello di scadenza del pagamento	Giorno del pagamento	art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997

Somme iscritte a ruolo

Per quanto riguarda le somme iscritte a ruolo, è previsto che, **decorso** inutilmente il termine per il pagamento della cartella (**60 giorni** dalla notifica), sulle somme stesse, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della

notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli **interessi di mora** al tasso determinato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Attualmente, il tasso è quello del **2,68%**, fissato con il provvedimento n. 148038 del 23 maggio 2019.

Tipologia	Saggio interessi	Dal	Al	Riferimenti normativi
Somme iscritte a ruolo	2,68% annuo	Giorno della notifica della cartella	Giorno del pagamento	art. 30, D.P.R. n. 602/1973

Dilazione di pagamento

Gli interessi per dilazione del pagamento (articoli 19

e 21, D.P.R. n. 602/1973) sono dovuti nella misura del **4,5% annuo**.

Tipologia	Saggio interessi	Dal	Al	Riferimenti normativi
Dilazione di pagamento sulle somme iscritte a ruolo	4,5% annuo	Giorno da cui decorre la dilazione	Giorno del pagamento	art. 3, D.M. 21 maggio 2009

Sospensione amministrativa della riscossione

Nel caso in cui sia concessa la **sospensione amministrativa** della riscossione da parte dell'Agenzia delle

entrate (art. 39, D.P.R. n. 602/1973), sulle somme il cui pagamento è stato sospeso si applicano gli interessi al tasso del **4,5% annuo**.

Tipologia	Saggio interessi	Dal	Al	Riferimenti normativi
Sospensione amministrativa della riscossione delle somme iscritte a ruolo	4,5% annuo	Giorno da cui decorre la sospensione	Giorno del pagamento	art. 4, D.M. 21 maggio 2009

Rimborsi in materia di imposte sui redditi

Gli **interessi per ritardato rimborso** di imposte pagate e per i rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata sono dovuti nella misura del **2% annuo** e dell'**1% semestrale**.

Per i rimborsi eseguiti con **procedura automatizzata**,

l'interesse è dovuto con decorrenza dal **secondo semestre** solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso (art. 44-bis, D.P.R. n. 602/1973).

Per i **rimborsi non automatizzati**, l'interesse è dovuto per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza

dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo di pagamento.

Tipologia	Saggio interessi	Dal	Al	Riferimenti normativi
Rimborso imposte sui redditi procedura automatizzata	- 2% annuo - 1% semestrale	2° semestre solare successivo alla presentazione dichiarazione	Data ordinativo di pagamento	art. 1, comma 1, D.M. 21 maggio 2009
Rimborso imposte sui redditi altri casi	1% semestrale	2° semestre solare data del versamento o della presentazione della dichiarazione	Data ordinativo di pagamento	art. 1, comma 1, D.M. 21 maggio 2009

Rimborsi in materia di IVA

Sono dovuti nella misura del **2% annuo** gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto:

- risultanti dalla dichiarazione (art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972);

- a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro (art. 38-bis2, D.P.R. n. 633/1972);

- a soggetti aderenti a regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (art. 38-bis3);

- a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'UE (art. 38-ter).

Tipologia	Saggio interessi	Dal	Al	Riferimenti normativi
Rimborso dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale	2% annuo	90° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione	Data ordinativo di pagamento	art. 38-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
Rimborso dell'IVA a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro	2% annuo	10° giorno successivo alla notifica dell'accoglimento della richiesta di rimborso	Data ordinativo di pagamento	art. 38-bis2, comma 9, D.P.R. n. 633/1972
Rimborso dell'IVA a soggetti aderenti a regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici	2% annuo	31° giorno successivo alla data indicata nell'art. 38-bis3, comma 4, D.P.R. n. 633/1972	Data ordinativo di pagamento	art. 38-bis3, comma 4, D.P.R. n. 633/1972
Rimborso a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'UE	2% annuo	Giorno successivo alla scadenza del 6° mese dalla ricezione della richiesta di rimborso	Data ordinativo di pagamento	art. 38-ter, comma 3, D.P.R. n. 633/1972

Fisco

La sentenza della Corte di Giustizia UE

IVA e agenzie di viaggio: margine calcolato singolarmente e non “per masse”

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Con la sentenza del 27 gennaio 2021 resa nella causa C-787/19, la Corte di giustizia UE ha condannato l'Austria per avere violato la disciplina comunitaria che regola il regime IVA speciale delle agenzie di viaggio. Se, per l'aspetto soggettivo, riguardante la qualifica dei destinatari dei servizi turistici, la normativa italiana è allineata alle conclusioni della Corte europea, non si può dire altrettanto per l'aspetto relativo al calcolo del “margine”, siccome la determinazione “per masse” si pone, anche per l'Italia, in contrasto con la normativa europea.

La sentenza C-787/19 della Corte di Giustizia UE, al momento disponibile soltanto in lingua tedesca e francese, conferma, anzitutto, la **prevalenza dell'approccio del cliente in luogo di quello del viaggiatore**, nel senso che il **regime speciale** previsto per le **agenzie di viaggio** si applica non solo nei rapporti “business to consumer”, ma anche in quelli “business to business”. Uno specifico profilo di incompatibilità desumibile dalla pronuncia è, invece, relativo alla modalità di **determinazione del “margine”**, che deve avvenire singolarmente, cioè per **ciascuna prestazione di servizi unica** fornita dall'agenzia e non, complessivamente, per gruppi di prestazioni rese durante un dato periodo, come succede in Italia.

Sullo sfondo, alla luce di un precedente arresto della Corte, resta il dubbio della compatibilità comunitaria delle previsioni italiane che regolano, sul piano temporale, l'**esigibilità dell'IVA** sui servizi turistici soggetti al regime speciale.

E qui ci fermiamo, richiamando una celebre frase della canzone “Time” dei Pink Floyd: “The time is gone, the song is over, though I'd something more to say”...

Regime speciale per i servizi turistici nei rapporti B2B: approccio del cliente vs approccio del viaggiatore

Esattamente all'opposto dell'Italia, l'Austria **esclude** l'applicazione del **regime speciale** delle agenzie di viaggio quando i servizi turistici sono resi a **clienti soggetti passivi IVA**.

La Commissione europea, nell'anno 2007, aveva avviato la fase precontenziosa nei confronti di tredici Stati membri dell'Unione europea, tra i quali l'Italia, ritenendo illegittima l'estensione del regime speciale ai soggetti business. A seguito del procedimento, alcuni Stati (Cipro, Ungheria, Lettonia, Regno Unito e Paesi Bassi) hanno corretto la propria normativa, mentre per i restanti (Spagna, Polonia, Italia, Repubblica ceca, Grecia, Francia, Finlandia e Portogallo) - che

non hanno adempiuto alla diffida - la Commissione aveva chiesto alla Corte di giustizia di dichiarare l'illegittimità del regime speciale.

Senonché, le censure della Commissione sono state **respinte dalla Corte** europea con una serie di pronunce del 26 settembre 2013, che, se da un lato hanno confermato la **legittimità della normativa degli Stati membri in causa**, dall'altro hanno messo in luce l'**incompatibilità**, sul piano comunitario, della disciplina degli **Stati membri non in causa**, compresi quelli che avevano adeguato la propria disciplina alle richieste della Commissione.

L'Austria, non sottoposta alla procedura di infrazione iniziata nel 2007, non ha modificato la propria legislazione dopo gli arresti della Corte; sicché la Commissione, nell'anno 2014, ha avviato nei suoi confronti la fase precontenziosa che, terminato l'iter di rito, ha portato i giudici dell'Unione a dichiarare, con la sentenza in commento, che è **venuta meno agli obblighi ad essa incombenti** in base alla Direttiva n. 2006/112/CE e, di conseguenza, a condannarla alle spese.

Per la cronaca, la questione risolta dalle pronunce del 26 settembre 2013 si è posta siccome accadeva sempre più spesso che i viaggi “tutto compreso” fossero venduti ad **altre agenzie di viaggio** o ad **altri soggetti IVA** come incentivo per il proprio personale o nell'ambito dell'attività esercitata, per esempio per convegni. Nelle sei lingue in cui la VI Direttiva CEE era originariamente redatta (danese, olandese, inglese, francese, tedesco e italiano), il termine “viaggiatore” - o il suo corrispondente - risultava usato in tutto l'art. 26 (che disciplina il regime speciale in esame), tranne nella versione inglese, che utilizzava una volta il termine “cliente” per definire la portata del regime speciale.

Con le successive adesioni alla Comunità, tale anomalia si è estesa ad altre versioni linguistiche e non è venuta meno neppure con la direttiva n. 2006/112/CEE, di “recasting” dell'abrogata VI Direttiva. La

stessa Commissione, nell'anno 2002, aveva proposto la modifica della disciplina in materia, sostituendo in tutto l'art. 26 il termine "viaggiatore" con il termine "cliente" (COM (2002) 64 def.).

Privilegiando l'approccio del cliente in luogo di quello del viaggiatore, le pronunce del 26 settembre 2013 hanno rappresentato una **conferma importante della regolarità delle disposizioni italiane in materia** (si veda, in particolare, la causa C-236/11), anche perché, in una precedente occasione, i giudici comunitari non avevano ritenuto necessario rispondere alla questione in esame in considerazione della soluzione fornita ad un altro interrogativo (si veda la sentenza di cui alla causa C-220/11, Star Coaches).

Determinazione del margine "per masse": incompatibilità della normativa italiana

La sentenza della Corte di giustizia resa nella causa C-787/19 in commento mette in luce una **specifica incompatibilità della disciplina italiana** relativa alle agenzie di viaggio, riferita alle modalità di determinazione del margine.

L'Austria è stata condannata (anche) per l'ulteriore rilievo della Commissione riguardante il calcolo del margine, che nella legislazione austriaca può avvenire per **gruppi di servizi** turistici o per l'insieme di servizi turistici resi in un **prestabilito periodo temporale**, anziché - singolarmente - per ciascun viaggio.

Anche su questo aspetto, la Corte si era già espressa affermando che il margine deve essere determinato con riguardo a **ciascuna prestazione di servizi unica** fornita dall'agenzia di viaggio, vale a dire singolarmente e non, complessivamente, per gruppi di prestazioni rese durante un dato periodo (causa C-422/17, Skarpa Travel). Del resto, se è vero che l'art. 318 della direttiva n. 2006/112/CE consente, nell'ambito dei regimi speciali applicabili nel settore dei **beni d'occasione**, di determinare il margine in maniera globale, tale disposizione riguarda pur sempre un settore diverso

da quello delle agenzie di viaggio (causa C-189/11, Commissione/Spagna).

Nel **sistema italiano**, il margine delle agenzie di viaggio è determinato con il **metodo globale**, vale a dire in riferimento all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel mese o trimestre di riferimento.

Tale metodo, previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.M. n. 340/1999, si pone pertanto **in contrasto con la disciplina comunitaria**, come interpretata dai giudici dell'Unione.

Rilevanza degli acconti: un'ulteriore incompatibilità della normativa nazionale

La sentenza Skarpa Travel ha aperto anche un ulteriore interrogativo per ciò che riguarda la compatibilità comunitaria delle previsioni italiane che regolano, sul piano temporale, l'esigibilità dell'IVA sui servizi turistici soggetti al regime speciale.

Nel sistema nazionale è considerato come **unico** l'intero pacchetto di servizi offerto dall'agenzia di viaggi, sicché il momento impositivo, al quale è agganciata l'esigibilità, coincide con il **pagamento dell'intero corrispettivo**, non assumendo rilevanza gli eventuali acconti versati, come espressamente sancito dall'art. 1, comma 6, del D.M. n. 340/1999 e confermato dalla prassi (C.M. n. 328/E/1997, § 9.4).

La Corte europea ha, invece, stabilito che, nell'ambito del regime speciale, trova ingresso la disposizione generale dell'art. 65 della Direttiva n. 2006/112/CE, che considera **rilevanti**, ai fini dell'esigibilità dell'imposta, gli **acconti versati** per i servizi turistici successivamente resi ai propri clienti.

Si tratta di una conclusione che comporta una evidente **complicazione**, dovendo determinare l'IVA quando il "margine", cioè la base imponibile, **non è ancora nota** (nella specie, qualora l'agenzia di viaggio non abbia sostenuto alcun costo o soltanto una parte limitata del costo totale a diretto vantaggio del viaggiatore).

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Nessun regime a realizzo controllato in caso di partecipazioni 'sotto soglia' indirettamente detenute

In tema di regime a realizzo controllato, la presenza di partecipazioni 'sotto soglia' indirettamente detenute preclude l'integrazione del requisito previsto dalla normativa sullo scambio di partecipazioni e non consente la fruizione del relativo regime a realizzo controllato. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 57 del 27 gennaio 2021, con cui ha specificato che il tenore letterale della norma impone di considerare ai fini del superamento della soglia di qualifica tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 55 del TUIR.

Con la risposta a interpello n. 57 del 27 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di scambio mediante conferimento delle partecipazioni non di controllo detenute in una holding e effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena partecipativa. Il **Decreto Crescita**, DL n. 34 del 2019, ha introdotto il nuovo comma 2-bis nell'articolo 177 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), norma contenente disposizioni sul regime fiscale degli scambi di partecipazioni.

In particolare, così si interviene sulla disciplina fiscale dello **scambio di partecipazioni**, ossia lo scambio realizzato mediante conferimento, attraverso cui la società conferitaria acquisisce o integra il controllo di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile, della società le cui quote partecipative sono "scambiate".

Sul punto è stato precisato che la disposizione in commento **non** delinea un regime di **neutralità fiscale** delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. "**regime a realizzo controllato**").

In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente, sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria.

Nel delineato quadro normativo si innesta la modifica apportata dall'articolo 11-bis del **Decreto Crescita**,

con l'inserimento del comma 2-bis per cui quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 dell'art.177 citato trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

-le **partecipazioni** conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni,

-le partecipazioni sono **conferite in società**, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

Perciò il comma 2-bis estende il regime del c.d. "**realizzo controllato**" ai casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile, non incrementa la percentuale di tale controllo (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario), ma a quelli in cui oggetto del conferimento siano partecipazioni che rispettino le percentuali di diritto di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio fissate dalla norma.

Per effetto della novella, il regime di realizzo controllato è quindi applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescano il requisito del controllo sulla conferita purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione.

Il nuovo comma 2-bis amplia l'ambito applicativo del comma 2, ritenendo, ai fini dell'applicazione del regime a realizzo controllato, non più necessario che le partecipazioni conferite siano idonee a far acquisire o ad integrare il controllo di diritto della **società scambiata** in capo alla società conferitaria.

La collocazione del comma 2-bis all'interno della disciplina generale di cui all'articolo 177 del TUIR nonché il richiamo contenuto nel medesimo comma 2-bis alle "**partecipazioni conferite**" lasciano inalterata la fruizione del regime alle sole operazioni di «scambio di partecipazioni».

Tra l'altro il riferimento al "**conferente**" porta a ritenere che la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni "qualificate".

Nel regime delineato dall'articolo 177 del TUIR coesistono pertanto due discipline aventi presupposti ed ambiti di applicazione differenti essendo diversa la finalità: mentre nel comma 2 l'obiettivo finale è il

conseguimento del c.d. **controllo di diritto** della società scambiata (da valutare avuto riguardo alla posizione della conferitaria e non del/dei conferente/i), nelle operazioni riconducibili al comma 2-bis, viceversa, viene attribuita rilevanza all'oggetto del conferimento - che deve essere una partecipazione definibile come "qualificata" - e al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente.

Quest'ultimo sostanzialmente "converte" una **partecipazione "qualificata"** diretta in una analoga partecipazione "qualificata" indirettamente detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria, in ossequio al diverso obiettivo prefigurato dalla disposizione, ovvero favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente.

Per ciò che riguarda invece il requisito afferente il superamento delle soglie di 'qualificazione' previste dal citato comma 2-bis per i conferimenti di partecipazioni detenute in holding si osserva che il comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR detta disposizioni riguardanti le modalità di determinazione del rapporto partecipativo indiretto che richiedono di tenere conto dell'effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena partecipativa.

Occorre avere riguardo in tal senso all'entità delle **partecipazioni indirettamente detenute**, come affermato dal secondo periodo del citato comma in base al quale le percentuali di qualificazione si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale secondo la definizione rilevante ai fini del TUIR.

Esse si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Atteso il tenore letterale della disposizione che impone il superamento delle percentuali indicate per tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale secondo, si ritiene che la presenza di **partecipazioni 'sotto soglia'** indirettamente detenute precluda l'integrazione del requisito applicabile alle società che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni e non consente la fruizione del regime fiscale in esame.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27/01/2021, n. 57

Fisco

La circolare n. 4/D

Portale REX dell'Operatore: disponibile dal 25 gennaio

Il Portale REX dell'Operatore è disponibile dal 25 gennaio e si pone l'obiettivo di consentire la presentazione elettronica delle richieste di registrazione alla banca dati REX, che attualmente avviene tramite l'allegato 22-06 al Regolamento 2447/2015, da inviare all'ufficio delle dogane competente. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Dogane con la circolare n. 4 del 25 gennaio 2021 con cui ha specificato che il Portale REX consente agli esportatori di inviare le richieste di registrazione al REX e le eventuali richieste di modifica alla propria registrazione.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 4 del 20 gennaio 2021 riguardante il sistema degli esportatori registrati (**REX**) e l'avvio del portale dell'operatore.

Gli operatori economici nazionali che intendono certificare l'origine preferenziale con un'attestazione su fattura o su altro documento commerciale, ai fini dell'iscrizione nel sistema REX, presentano domanda all'ufficio territorialmente competente, compilando l'allegato 22-06 al Regolamento 2447/2015(2). Gli uffici delle dogane procedono alla **registrazione degli esportatori** nella banca dati REX. Al richiedente viene in tal modo attribuito lo status di esportatore registrato. Il **Portale REX** dell'Operatore è disponibile **dal 25 gennaio** e si pone l'obiettivo di consentire la presentazione elettronica delle richieste di registrazione alla banca dati REX, conformemente alle disposizioni dell'Art. 6 comma 1 del CDU (Regolamento (UE) n. 952/2013), che attualmente avviene tramite l'allegato 22-06 al Regolamento 2447/2015, da inviare all'ufficio delle dogane competente.

Il Portale REX è disponibile nell'EU Customs Trader Portal (EU CTP), già utilizzato per la presentazione delle domande e per la gestione delle decisioni BTI e AEO e per il sistema INF.

Il Portale REX consente agli esportatori di inviare le richieste di registrazione al REX e le eventuali richieste di modifica alla propria registrazione.

Nella prima fase sarà possibile scegliere se utilizzare il Portale per presentare la domanda o la richiesta di modifica o utilizzare la modalità cartacea.

Con successivo provvedimento si darà notizia dell'avvio della seconda fase, prevista per la metà del 2021, nella quale sarà obbligatorio l'uso del Portale.

La Circolare illustra le modalità di accesso al Portale, le sue funzionalità e gli aggiornamenti dell'applicazione REX a disposizione degli uffici.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, circolare 27/01/2021, n. 4

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Superbonus anche per edifici non in condominio composti da due a quattro unità immobiliari

Il Superbonus spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 58 del 27 gennaio 2021, con cui ha specificato che la L. di bilancio 2021 ha modificato l'articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 58 in data 27 gennaio 2021, riguardanti le **condizioni** per accedere al superbonus.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**) effettuati su unità immobiliari residenziali.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Lo sconto in fattura

L'articolo 121 del decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici), ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della **detrazione**, per un contributo, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un **credito d'imposta** di importo corrispondente alla **detrazione** ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Occorre evidenziare che l'articolo 1, comma 66, lettera a), n. 1) della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato l'articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica alle spese sostenute fino al **30 giugno 2022** e che, per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

La successiva lett. m) del citato articolo 1, comma 66, della **legge di bilancio 2021** ha, inoltre, inserito nel medesimo articolo 119 del decreto Rilancio il comma 8-bis ai sensi del quale per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per **almeno il 60 per cento** dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Il comma 67, del citato articolo 1 della legge di bilancio 2021 ha inserito nell'articolo 121 del decreto Rilancio il comma 7-bis, ai sensi del quale le sopra richiamate disposizioni si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell'anno 2022, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119.

Con riferimento alla applicazione delle agevolazioni, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E.

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative agli interventi finalizzati alla efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché agli ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (cd. interventi “trainati”) realizzati su:

- parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- unità **immobiliari residenziali** funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

Ai fini dell'applicazione del Superbonus l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in **condominio** secondo la disciplina civilistica prevista dagli articoli da 1117 a 1139 del codice civile; pertanto, il Superbonus non spetta con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o comproprietari.

Va, tuttavia, precisato che la lett. n), del comma 66 dell'articolo 1 della L. di bilancio 2021 ha modificato il predetto comma 9, lett. a) dell'articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Pertanto, l'agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici **non in condominio** in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari.

Si segnala inoltre che, nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

L'importo massimo di detrazione spettante andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27/01/2021,](#)

n. 58

Fisco

Le FAQ di Assosoftware

Brexit: come compilare la fattura emessa a un cliente dell'Irlanda del Nord

A seguito della Brexit, in attesa di istruzioni operative puntuali da parte dell'Agenzia delle Entrate, nella compilazione delle fatture elettroniche e/o analogiche con operatori dell'Irlanda del Nord relative ad acquisti/cessioni di beni l'identificativo fiscale dell'operatore (Cedente o Cessionario) dovrà essere compilato indicando nel “Codice Paese” il valore XI al posto di GB. Il codice Nazione facente parte dell'indirizzo fisico della sede o della stabile organizzazione dovrà continuare a riportare il valore GB. È il comportamento che suggerisce di adottare Assosoftware nella FAQ del 27 gennaio 2021.

Come deve essere compilata una **fattura** emessa nei confronti di un **cliente dell'Irlanda del Nord** a seguito della **Brexit**? Nella FAQ del 27 gennaio 2021, Assosoftware suggerisce il comportamento da adottare in attesa che l'Agenzia delle Entrate fornisca istruzioni operative puntuali.

Assosoftware ricorda che il 24 dicembre 2020 è stato raggiunto l'**accordo** tra Regno Unito e Unione europea finalizzato a regolare il futuro delle relazioni economiche tra i due sistemi dopo la Brexit. L'accordo, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, prevede che il Regno Unito non sia più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea.

Nell'ambito dell'accordo è stata introdotta una **modifica nei rapporti doganali** tra UE e **Gran Bretagna** che tiene conto della peculiare situazione dell'**Irlanda del Nord** e stabilisce che la stessa, a partire **dal 1° gennaio 2021**, per evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, rimarrà **soggetta alla normativa dell'UE sull'IVA** per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni ivi situati.

A tal fine per identificare i soggetti passivi che effettuano nell'Irlanda del Nord cessioni di beni intracomunitarie o acquisti intracomunitari di beni, è stato introdotto un **nuovo Codice Paese XI**, diverso da quello del Regno Unito “GB” che accompagnerà l'identificativo fiscale di tali soggetti.

In attesa di istruzioni operative puntuali da parte dell'Agenzia delle Entrate, Assosoftware suggerisce il seguente comportamento nella compilazione delle fatture elettroniche e/o analogiche con operatori

dell'Irlanda del Nord relative ad acquisti/cessioni di beni:

- l'**identificativo fiscale dell'operatore** dell'Irlanda del Nord (Cedente o Cessionario) dovrà essere compilato indicando nel "Codice Paese" il **valore "XI"** al posto di "GB";
- il codice Nazione facente parte dell'Indirizzo fisico della Sede o della Stabile organizzazione dovrà continuare a riportare il valore "GB".

A cura della Redazione

Fisco

Le FAQ di Assosoftware

Spese sanitarie 2021 con invio mensili al Sistema TS

Con D.M. 19 ottobre 2020, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha modificato le regole di invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria dal 2021, introducendo una periodicità mensile rispetto alla data del documento. Cambiano le regole precedenti che facevano riferimento alla data del pagamento? Cosa fare, invece, in caso di pagamenti parziali? A questi quesiti ha risposto Assosoftware con una FAQ del 27 gennaio 2021.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha modificato, con D.M. 19 ottobre 2020, le modalità dell'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria:

- dal 2020, i dati devono essere "comprensivi dell'indicazione delle modalità di pagamento";
- dal 2021, i dati devono essere comprensivi anche del "tipo documento fiscale", "Aliquota IVA o Natura", "indicazione dell'opposizione del cittadino" all'utilizzo dei dati ai fini della dichiarazione precompilata;
- per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 la trasmissione dei dati deve essere effettuata "entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale".

Il MEF ha successivamente precisato che:

- le spese del 2020 possono essere inviate anche con il tracciato valido dal 1° gennaio 2021, senza compilare i nuovi campi aggiunti;
- le spese del 2021 possono essere inviate, per i primi 3 mesi, anche con il tracciato valido nel 2020, verrà solo emesso un messaggio di avvertimento;
- nonostante i nuovi termini per la trasmissione dei dati di spesa, per l'**anno 2021** resta **valida** la **logica di cassa** che prevede come discriminante la data di pagamento. Saranno accolti tutti i documenti validi, pagati nel 2021 e inviati fino al 31 gennaio 2022 in inserimento e fino al 7 febbraio 2022 in variazione. I

documenti inviati oltre il mese successivo alla data di pagamento, sebbene accolti, saranno comunque oggetto di segnalazione.

Leggi anche Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria: c'è tempo fino all'8 febbraio

Con una FAQ del 27 gennaio 2021, Assosoftware suggerisce di prevedere **estrazioni periodiche delle singole operazioni** sulla base della **data di pagamento**.

Nel caso di **pagamenti parziali**, le operazioni potranno essere inviate parzialmente per il solo importo pagato, ovvero in un unico invio al momento del pagamento a saldo (se all'interno dello stesso anno solare). Nel caso di invio del medesimo documento più volte per importi pagati parzialmente, è necessario mantenere **univocità** nel numero documento aggiungendo un suffisso al valore fiscale (ad es. un progressivo 1, 2, 3, etc.) che differenzia la rata pagata e inviata.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Nuovi chiarimenti delle Entrate

Impatriati e rientro dal distacco: quali criteri applicare nei casi concreti?

di Giuseppe Marianetti - Studio Tributario e Societario - Deloitte

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 42/2021, torna sulla possibilità di accedere al regime di favore degli impatriati dopo un periodo di distacco all'estero. Interrogata sul caso di un cittadino italiano che, dopo aver lavorato alle dipendenze di una società italiana, era stato distaccato presso una società del gruppo internazionale, con sede in Cina, e poi nuovamente assunto dalla stessa società italiana, l'Amministrazione Finanziaria riepiloga i presupposti e le condizioni di spettanza del beneficio fiscale. E giunge ad una conclusione in merito alla valutazione delle casistiche di rientro in Italia del lavoro. Quale?

Con la risposta ad interpello n. 42 del 18 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi dell'accesso al beneficio fiscale per gli **impatriati** a favore dei lavoratori rientrati in Italia dopo un periodo di **lavoro all'estero**.

Come noto, la circolare n. 33/E/2020 ha assunto sul tema una posizione di estrema chiusura dettando alcuni chiarimenti che, di fatto, hanno reso estremamente complessa la possibilità di godere del regime in commento per tutti quei soggetti operanti all'estero alle **dipendenze di aziende italiane**.

Il menzionato interpello aggiunge un profilo di criticità in quanto ritiene non possibile, per l'Amministrazione, fornire una risposta a casistiche di rientro in Italia presso lo stesso datore di lavoro.

Leggi anche: Impatriati e rientro dal distacco: criteri più restrittivi per l'ammissione al beneficio fiscale

Nessun beneficio agli impatriati se contratto e datore di lavoro non cambiano

Nella circolare n. 33/E/2020 l'Agenzia ha concluso che non spetta il beneficio fiscale nell'ipotesi di **distacco all'estero con successivo rientro**, in presenza del **medesimo contratto** e presso il **medesimo datore di lavoro**.

Secondo la prassi ministeriale, difatti, ai fini dell'accesso all'agevolazione è **necessaria** la **sottoscrizione** di un **nuovo contratto** di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco.

Inoltre, anche nel caso di nuovo contratto è necessaria una **discontinuità** rispetto all'attività lavorativa precedentemente svolta nel nostro Paese, evenienza che non si verifica se i termini e le condizioni contrattuali rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro.

In via esemplificativa, vengono poi elencati una serie di indicatori in grado di evidenziare una situazione di sostanziale continuità con la pregressa attività, quali:

- il riconoscimento di **ferie** maturate prima del nuovo

- accordo contrattuale;

- il riconoscimento dell'**anzianità** dalla data di prima assunzione;

- l'assenza del **periodo di prova**;

- clausole volte a non liquidare i **ratei di tredicesima** (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;

- clausole in cui si prevede che alla fine del **distacco** il **lavoratore** sia reinserito nell'ambito dell'organizzazione della Società distaccante e tornino ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro in vigore presso la Società di appartenenza prima del distacco.

Il caso all'esame delle Entrate

Il caso oggetto della risposta ad interpello n. 42/2021 fa riferimento ad un cittadino italiano che dopo aver lavorato dal 2013 al 14 febbraio 2016 alle dipendenze di una società italiana, a decorrere dal 15 febbraio 2016 veniva **distaccato** presso una società del gruppo internazionale, con sede in Cina, in virtù di **contratto di lavoro di diritto locale**.

Il lavoratore, dal 2021, viene **nuovamente assunto** dalla stessa **società italiana** con **contratto a tempo indeterminato**.

L'istante rappresenta, infine, di poter vantare almeno due periodi di pregressa residenza fiscale estera e ritiene di poter godere del regime degli impatriati a far data dall'anno di rientro nel nostro Paese.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver testualmente riportato i passaggi rilevanti della circolare n. 33 in tema di distacco, conclude che: "con riferimento al caso di specie, si ritiene che l'Istante potrebbe fruire del **regime agevolato** di cui all'articolo 16 in commento a decorrere dall'anno di imposta 2021 **solo nell'ipotesi** in cui la **"nuova"** attività lavorativa **non** si ponga in **continuità** con la precedente posizione lavorativa, nell'accezione delineata nella richiamata circolare, **circostanza non verificabile** in sede di interpello e non oggetto di controllo in questa sede, e sempreché

risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti dalla norma in esame”.

Spetta al lavoratore verificare se i criteri di discontinuità sono rispettati

Le argomentazioni tecniche spese dal recente interpello sono, come visto, in linea con quelle già fornite dalla precedente circolare n. 33. Medesima sembra essere anche la confusione terminologica.

Il contratto di distacco, difatti, presuppone il mantenimento del rapporto di lavoro italiano, mentre nell'interpello viene definito distacco quello che in realtà distacco non è.

La fattispecie concreta, difatti, sembra fare riferimento ad un **dipendente assunto** presso una **società del gruppo avente sede all'estero** e poi nuovamente **contrattualizzato da parte della società italiana** (si assume, quindi, che medio tempore il contratto italiano era cessato).

Non si tratta, dunque, di una ipotesi di distacco. E, d'altra parte, anche la circolare più volte menzionata nel riferirsi ad un “nuovo” contratto italiano sembrava non cogliere l'essenza dell'istituto del distacco.

Quindi, la **prima conclusione** che sembra potersi trarre dalla risposta in commento è che le **preclusioni** alla fruizione dell'agevolazione previste dalla circolare n. 33 per i casi di distacco potrebbero applicarsi **anche** a tutti quei dipendenti che **interrompono il rapporto** con la società italiana per essere assunti dalla società

estera e, dopo un periodo di lavoro al di fuori dei confini nazionali, rientrano a fronte di un nuovo contratto con il **precedente datore di lavoro**. Chiaramente tali preclusioni non sono generalizzate, ma devono essere verificate caso per caso.

E proprio su tale aspetto l'interpello in commento conclude che l'agevolazione spetta a condizione che: “la nuova attività lavorativa non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa, nell'accezione delineata nella richiamata circolare, **circostanza non verificabile** in sede di interpello e **non oggetto** di controllo in questa sede”.

Di fatto, dunque, la valutazione deve essere fatta **direttamente** dal **contribuente** in quanto l'Amministrazione non entra nel merito della singola posizione.

Questo naturalmente crea delle ulteriori difficoltà al soggetto interessato che si trova a dover assumere una decisione molto delicata e che potrebbe generare rilevanti **conseguenze sanzionatorie**.

In conclusione, non si esclude che questa stretta sul distacco possa generare un copioso **contenzioso** con l'Agenzia delle entrate in quanto, occorre ribadirlo, le limitazioni rilevate dalla prassi citata non trovano espressa menzione nella normativa di riferimento.

One FISCALE Experta Gestione Patrimoni

fornisce tutti gli strumenti per gestire e tutelare il patrimonio mobiliare e immobiliare di famiglie e imprese

Chiedi una prova gratuita per 30 giorni

Lavoro e Previdenza

Legge di Bilancio 2021

Congedo obbligatorio del padre lavoratore con criticità in caso di morte perinatale del figlio

di Luca Barbieri - ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche

Con riferimento alla nascita del figlio avvenuta nel corso dell'anno 2021, la legge di Bilancio 2021 ha elevato a 10 giorni la durata del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per il padre lavoratore subordinato. Tale obbligo è stato esteso al padre lavoratore anche nel caso di "morte perinatale" del figlio. L'interpretazione della norma presenta problematici profili applicativi che è auspicabile siano risolti nel più breve tempo possibile almeno in sede di prassi, al fine di delimitare con precisione l'ambito di applicazione delle norme afferenti al congedo obbligatorio del padre.

Assecondando una progressione normativa inaugurata dal 1° gennaio 2016 successivamente al periodo di sperimentazione disciplinato dalla legge Fornero (art. 4, c. 24, lett. a) della legge 92/2012), l'art. 1, comma 363 della **legge di Bilancio 2021** (legge n. 178/2020) dispone l'elevamento sino a 10 giorni della durata complessiva del periodo di **congedo obbligatorio del padre lavoratore** per la nascita del figlio avvenuta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Congedo obbligatorio del padre lavoratore

Il congedo obbligatorio si configura quale diritto autonomo del padre lavoratore, la cui fruizione non deve pertanto intendersi in alcun modo condizionata dal diritto della madre lavoratrice a beneficiare del congedo di maternità e parentale.

Più precisamente, il vigente ordinamento prevede che entro **5 mesi dalla nascita del figlio** avvenuta nel corso del 2021, il padre lavoratore:

- ha l'obbligo di **astenersi dal lavoro**, anche in via non continuativa, per un **periodo di 10 giorni**. Detto periodo di astensione dal lavoro può essere fruito dal padre **anche durante il periodo di congedo di maternità** spettante alla madre lavoratrice, in aggiunta ad esso (congedo obbligatorio);
- può altresì astenersi, in via facoltativa, per un ulteriore periodo di **1 giorno**, previo accordo con la madre - e in sua sostituzione - in relazione al periodo di congedo di maternità ad ella spettante. In tal caso, il termine finale del congedo di maternità post partum della madre lavoratrice è anticipato di un giorno (**congedo facoltativo**).

Leggi anche Congedo di paternità, bonus bebè e sostegno alle lavoratrici madri: cosa cambia nel 2021

Il diritto a beneficiare di un periodo di congedo obbligatorio è altresì riconosciuto al **padre lavoratore adottivo od affidatario** ed esercitato entro il **quinto mese dall'ingresso**:

- del **figlio in famiglia** in caso di adozione o affidamento;

- del **minore in Italia** nel caso di adozione internazionale.

Indennità giornaliera e comunicazione al datore di lavoro

In relazione al congedo obbligatorio, la cui fruizione compete anche nell'ipotesi di astensione dal lavoro per congedo di paternità ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 151/2001, il padre lavoratore ha diritto, in concomitanza dei giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un'**indennità giornaliera anticipata** dal datore di lavoro e posta a carico dell'INPS in misura pari al **100% della retribuzione**.

La fruizione dei giorni di **congedo obbligatorio** è subordinata ad una **comunicazione in forma scritta** del padre lavoratore avente titolo e presentata al datore di lavoro con almeno 15 d'anticipo rispetto alla data di decorrenza del periodo di congedo (art. 3 del D.M. 22 dicembre 2012).

Nell'ipotesi in cui la domanda sia presentata in concomitanza della nascita del figlio, il preavviso è calcolato in relazione alla **data presunta del parto**.

Diversamente, nel caso di **congedo facoltativo**, il padre lavoratore è tenuto ad allegare alla richiesta la **dichiarazione della madre lavoratrice** mediante la quale ella dichiara di non fruire del congedo di maternità spettante per un giorno. La comunicazione del padre lavoratore e la dichiarazione della madre lavoratrice devono essere trasmesse anche al datore di lavoro di questa.

Novità della legge di Bilancio 2021

Il citato art. 1, comma 363 della legge 178/2020 è in stretta connessione con un'altra disposizione in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021: trattasi dell'art. 1, c. 25 della medesima legge, per effetto del quale il diritto alla fruizione di un periodo di congedo obbligatorio è esteso al caso di morte perinatale del figlio.

Dunque, dovrebbe intendersi che, al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore

condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia, e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, è fatto (inspiegabilmente) obbligo al padre lavoratore di astenersi dal lavoro entro il quinto mese dalla nascita del figlio anche nel caso di "morte perinatale".

Alcune considerazioni

Definizione di "morte perinatale"

Al riguardo, è opportuno precisare come il vigente ordinamento non offra una definizione di "morte perinatale". In tal senso, alcuna ulteriore precisazione è rinvenibile nelle schede di lettura afferenti alla Legge di Bilancio 2021 e attualmente rese disponibili - in edizione provvisoria - dal Senato della Repubblica.

Stando alle precisazioni reperibili sul sito istituzionale del World Health Organization (WHO), "il periodo perinatale decorre dal compimento della ventiduesima settimana di gestazione (154mo giorno dal concepimento) e termina il settimo giorno successivo alla nascita". Peraltro, "la mortalità perinatale è riferita al numero di bambini nati morti o deceduti durante la prima settimana di vita".

Si rileva come a fini statistici, l'Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) definisca diversamente la morte perinatale, ritenuta tale quando occorsa nel periodo compreso tra la ventottesima settimana di gestazione e la prima settimana di vita.

Seguendo il metodo statistico adottato dall'ISTAT per una classificazione per età dei motivi di decesso, il "periodo perinatale" afferisce ai **primi 6 giorni di vita dalla nascita** (Codifica delle cause di morte con l'ICD-10, versione 2016), ma, a differenza delle definizioni adottate dalle organizzazioni internazionali e più sopra menzionate, non è dato rintracciare alcun riferimento al periodo che precede l'evento del parto. Neppure dagli **orientamenti giurisprudenziali** è possibile evincere una definizione di "morte perinatale", dal momento che le pronunce prese in esame sono riferite all'evento del parto. Un recente arresto della Corte di Cassazione offre implicitamente una definizione nel caso di morte per asfissia perinatale, correlando però l'evento al parto, senza pertanto dare alcuna utile indicazione con riguardo all'estensione temporale della morte perinatale, che, come sopra evidenziato, le organizzazioni internazionali estendono per definizione dalla ventitreesima settimana di gestazione sino al settimo giorno di vita del bambino (sent. 30 gennaio 2019, n. 27539).

Altri dubbi interpretativi

Secondo un'interpretazione letterale del disposto di cui all'art. 1, comma 25 della legge di Bilancio 2021, in relazione al medesimo evento, cioè, ad esempio, la morte del figlio entro la prima settimana di vita, il padre lavoratore:

- sarebbe obbligato a fruire di un periodo di **congedo obbligatorio entro il quinto mese dalla nascita del figlio** anche quando questi sia deceduto entro la prima settimana dalla nascita. Pare arduo, almeno a chi scrive, rinvenire in tale ipotesi alcuna delle finalità ispiratrici espresse dall'art. 4, c. 24, lett. a) della Legge 92/2012 e più sopra citate. Ad esempio, quale senso compiuto (non solo 'giuridico') attribuire all'obbligo di fruizione di un periodo di congedo ai sensi della testé citata disposizione quando, nel più malaugurato dei casi, durante il parto siano venuti a mancare sia il figlio che la madre lavoratrice?

- potrebbe beneficiare, in relazione alla morte del figlio occorsa entro la prima settimana dalla nascita, di un **permesso per lutto** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 278/2000, ai sensi del quale il datore di lavoro è appunto tenuto a riconoscere sino a tre giorni di permesso annuale retribuito in caso di i) decesso o ii) documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

Conclusioni finali

Si resta dunque in attesa di precisazioni che:

- consentano di delimitare con certezza l'**ambito d'applicazione** del citato art. 1, comma 25 della Legge 178/2020 e

- ferme restando le indicazioni già offerte in materia dall'Istituto con circ. 40/2013, indichino espressamente eventuali **ipotesi d'incompatibilità** del congedo obbligatorio del padre lavoratore con norme preesistenti (a mero titolo esemplificativo, il riferimento è qui volto al citato art. 1, c. 1 del D.M. 278/2000, per effetto del quale, come detto, al lavoratore è riconosciuto il diritto a fruire di tre giorni di permesso retribuito nel caso di decesso del figlio).

Si dovrà confidare che nelle ipotesi di mancato adempimento da parte del lavoratore dell'obbligo di fruizione di un periodo di congedo ai sensi della legge di Bilancio 2021 non segua, nel tentativo (maldestro) di garantire un'effettiva tutela di un diritto del lavoratore, un provvedimento di disposizione adottato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 124/2004.

Lavoro e Previdenza

Gazzetta Ufficiale

Violenza e molestie sul lavoro: ratificata la Convenzione di Ginevra

Con la Legge n. 4 del 2021 è stata ratificata e resa esecutiva della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019. Il provvedimento chiarisce l'ambito di applicazione e detta le regole per la prevenzione e tutela dei lavoratori dipendenti cui si affiancheranno attività di orientamento e formazione.

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 4 del 15 gennaio 2021 con cui si provvede a dare esecuzione alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle **molestie sul luogo di lavoro**, applicabile a tutti i settori, sia privati che pubblici, nell'economia formale e informale, in aree urbane o rurali.

Ambito di applicazione

La presente Convenzione si applica alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro che si verifichino in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro:

- a) nel posto di lavoro, ivi compresi spazi pubblici e privati laddove questi siano un luogo di lavoro;
- b) in luoghi in cui il lavoratore riceve la retribuzione, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa pranzo, oppure nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi;
- c) durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro;
- d) a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- e) all'interno di alloggi messi a disposizione dai datori di lavoro;
- f) durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro.

Provvedimenti da adottare

I Paesi membri sono tenuti ad adottare provvedimenti che includano:

- a) il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge;
- b) la garanzia che le politiche pertinenti contemplino misure per l'eliminazione della violenza e delle molestie;
- c) l'adozione di una strategia globale che preveda

l'attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;

d) l'istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per l'applicazione e il monitoraggio;

e) la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno;

f) l'istituzione di **misure sanzionatorie**;

g) lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attività educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalità accessibili e adeguate;

h) la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti.

Ciascun Membro si impegna ad adottare leggi, regolamenti e politiche che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia di impiego e professione, ivi compreso per le lavoratrici, come pure per i lavoratori e per altri soggetti appartenenti ad uno o più gruppi vulnerabili o a gruppi in situazioni di vulnerabilità che risultino sproporzionatamente colpiti da violenza e molestie nel mondo del lavoro.

Orientamento e formazione

In consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, ciascun Membro è tenuto ad adoperarsi al fine di garantire che:

a) la violenza e le molestie nel mondo del lavoro siano oggetto delle politiche nazionali pertinenti, come quelle in materia di salute e sicurezza, parità e non discriminazione sul lavoro, nonché quelle in materia di migrazione;

b) siano messi a disposizione dei **datori di lavoro**, dei lavoratori e delle rispettive organizzazioni, come pure delle autorità competenti, misure di orientamento, risorse, formazione o altri strumenti, in formati accessibili a seconda dei casi, sui temi della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi comprese la violenza e le molestie di genere;

c) vengano attuate iniziative in materia, tra cui campagne di sensibilizzazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Presidente della Repubblica, legge 15/01/2021, n. 4

Lavoro e Previdenza

Contrattazione collettiva

Autoferrotranvieri,

prorogate le misure legate all'emergenza Covid 19

Per gli autoferrotranvieri, Asstra, Anav e Agens con Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisl e Ugl Fna hanno siglato il verbale di accordo 22 gennaio 2021, che proroga le misure straordinarie conseguenti allo stato emergenziale derivante dal virus Covid 19 già stabilite, da ultimo, dal verbale del 28 ottobre 2020. In particolare le proroghe riguardano le disposizioni in materia di congedi parentali, di malattia, l'attività in smart working connesse alla gestione della pandemia.

Con il verbale di accordo 22 gennaio 2021 Asstra, Anav e Agens con Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisl e Ugl Fna hanno **prorogato** le misure straordinarie conseguenti allo stato emergenziale derivante dal virus Covid 19 già stabilite, da ultimo, dal verbale 28 ottobre 2020.

Leggi anche: - Autoferrotranvieri, siglato l'accordo sull'assistenza sanitaria - Autoferrotranvieri, prorogate le misure anti Covid-19 - Autoferrotranvieri e Covid-19: le regole per l'applicazione delle misure anticontagio

Congedo parentale

La prevista riduzione del preavviso da 3 a 2 giorni (servizi di cui al Regolamento CE n. 561/2006 e D.Lgs. n. 234/2007) e da 7 a 3 giorni (altri casi) di cui all'art. 33, punto 3, lett. e) dell'Accordo 28 novembre 2015 è **prorogata al 30 aprile 2021**.

Malattia

Per i lavoratori destinatari di provvedimento restrittivo di quarantena per evento qualificato come malattia dall'autorità amministrativa/sanitaria nonché in caso di ricovero ospedaliero allo stesso titolo, l'assenza **non sarà considerata ai fini del comportamento fino al 30 aprile 2021**.

Per i lavoratori che ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 2, DL n. 18/2020 e ss.mm., siano in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio da contagio da Covid-19 derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, i periodi di assenza dal servizio verificatisi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 e **tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021**, equiparati al ricovero ospedaliero e sorretti da idonea certificazione medica, non saranno computati ai fini del comportamento di malattia (il lavoratore deve produrre all'azienda, per il tramite del medico competente, un'autocertificazione che confermi le suddette condizioni).

Smart working

La disciplina dello smart working definita dal verbale di riunione 18 maggio 2020 viene **prorogata fino al 30 aprile 2021**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Verbale di accordo 22 gennaio 2021

Bilancio

Audit contabile

Nell'ISA 550 le regole di revisione per le operazioni con parti correlate

di Luca Fornaciari - Dottore commercialista in Reggio Emilia

Nonostante i rapporti e le operazioni con parti correlate possano rientrare nel normale svolgimento dell'attività d'impresa, la natura di tali operazioni può generare rischi più elevati di errori significativi nel bilancio rispetto a quelli connessi a operazioni con parti non correlate. Per questo, la normativa di bilancio impone uno specifico flusso informativo, con conseguente responsabilità del revisore nello svolgere procedure di revisione finalizzate a identificare, valutare e rispondere ai rischi di errori significativi derivanti da un'inappropriata contabilizzazione o presentazione in bilancio di rapporti, operazioni o saldi con parti correlate in conformità alla normativa di riferimento. Il principio ISA Italia 550 chiarisce il perimetro della responsabilità del revisore.

L'ISA Italia 550, nella versione aggiornata nel mese di agosto 2020, tratta della responsabilità del revisore relativamente ai rapporti e alle **operazioni con parti correlate** nell'attività di revisione contabile del bilancio.

Preleva il principio ISA Italia 550

Molte operazioni con parti correlate rientrano nel normale svolgimento dell'attività aziendale e come tali, potrebbero non comportare rischi di errori significativi nel bilancio o almeno rischi più elevati rispetto a quelli relativi a operazioni simili con parti non correlate. Tuttavia, la natura di tali operazioni può generare **rischi più elevati di errori significativi** nel bilancio rispetto a quelli connessi a operazioni con parti non correlate.

Per esempio (par. 2, ISA Italia 550):

- le parti correlate possono operare mediante una serie ampia e complessa di rapporti e strutture, con un corrispondente aumento della complessità delle operazioni con parti correlate;
- i sistemi informativi possono essere inefficaci nell'identificare e riepilogare operazioni e saldi in essere tra un'impresa e le sue parti correlate;
- le operazioni con parti correlate possono non essere effettuate secondo i normali termini e condizioni di mercato; per esempio, alcune operazioni con parti correlate possono essere effettuate senza corresponsione di corrispettivo.

Previsto un flusso informativo specifico

Per tali ragioni, la normativa di bilancio impone uno specifico flusso informativo con la conseguente **responsabilità del revisore** nello svolgere procedure di revisione finalizzate a identificare, valutare e rispondere ai rischi di errori significativi derivanti da un'inappropriata contabilizzazione o presentazione in bilancio di rapporti, operazioni o saldi con parti correlate in conformità alla normativa di riferimento. A ciò si

aggiunge la necessità di valutare l'esistenza di uno o più fattori di rischio di frode.

L'incaricato deve acquisire **informazioni dal management** con riferimento (par. 13, ISA Italia 550):

- all'**identità** delle parti correlate dell'impresa, inclusi i cambiamenti rispetto al periodo amministrativo precedente;
- alla **natura dei rapporti** tra l'impresa e tali parti correlate;
- alla **tipologia** e alle **finalità** delle operazioni che l'impresa ha eventualmente posto in essere con tali parti correlate durante il periodo amministrativo.

Il revisore deve inoltre verificare che il management abbia istituito controlli finalizzati ad autorizzare il compimento di operazioni con parti correlate e volti ad identificare, contabilizzare e presentare in bilancio i rapporti e le operazioni con parti correlate (par. 14, ISA Italia 550).

Sul piano operativo, il revisore deve identificare e valutare i rischi di errori significativi associati ai rapporti e alle operazioni con parti correlate valutando l'esistenza o la potenziale esistenza di rischi significativi. In tale ambito, occorre porre particolare attenzione sulle operazioni con parti correlate che **esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale** (par. 18, ISA Italia 550).

Come deve operare il revisore

Se il revisore individua parti correlate e/o operazioni significative con parti correlate che il management non ha precedentemente identificato, egli deve (par. 22, ISA Italia 550):

- comunicare prontamente le relative informazioni agli altri membri del team di revisione;
 - laddove il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile stabilisca disposizioni in merito alle parti correlate:
- i) richiedere al management di identificare tutte le

operazioni con queste parti correlate recentemente identificate ai fini di una ulteriore valutazione da parte del revisore;

ii) svolgere indagini sul motivo per cui i controlli dell'impresa sui rapporti e sulle operazioni con parti correlate non hanno consentito l'identificazione o l'evidenziazione dei rapporti e delle operazioni con tali parti correlate;

- svolgere appropriate **procedure di validità** con riferimento a tali parti correlate recentemente identificate o ad operazioni significative realizzate con le stesse;

- **riconsiderare il rischio** che possano esistere altre parti correlate o altre operazioni significative con parti correlate che il management non ha precedentemente identificato o portato a conoscenza del revisore stesso, e svolgere ulteriori procedure di revisione, secondo quanto ritenuto necessario;

- se la mancata evidenziazione da parte del management appare intenzionale (e quindi indicativa di un rischio di errore significativo dovuto a frode), valutarne le **implicazioni** sulla revisione contabile.

Con riferimento alle operazioni con parti correlate che esulano dalla normale attività aziendale, l'incaricato deve analizzare i contratti e gli accordi sottostanti al fine di estrapolare la **ragione economica** che ne è alla base, i termini dell'operazione e la corretta rilevazione contabile. Inoltre, il revisore deve raccogliere elementi probativi sulle autorizzazioni al loro compimento (par. 22, ISA Italia 550).

Elementi probativi devono poi essere raccolti dall'incaricato anche in merito al fatto che un'operazione con parti correlate è stata sviluppata a equivalenti condizioni rispetto al mercato ed alle altre operazioni aziendali (par. 23, ISA Italia 550).

Appropriata contabilizzazione o rappresentazione in bilancio

Con riferimento alla procedura di bilancio, anche al fine del giudizio di revisione, occorre valutare se i rapporti con parti correlate identificate siano stati appropriatamente contabilizzati e siano rappresentati in bilancio in modo conforme alla normativa. Inoltre, occorre valutare se tali operazioni impediscono al bilancio di fornire in modo appropriato una corretta rappresentazione o al contrario rendono fuorviante l'informativa fornita (par. 24, ISA Italia 550).

Il revisore deve comunque acquisire un'**attestazione scritta** dai responsabili della governance aziendale e dal management che (par. 26, ISA Italia 550):

- essi hanno portato a conoscenza del revisore l'identità delle parti correlate dell'impresa e tutti i rapporti e operazioni con parti correlate di cui siano a conoscenza;

- essi hanno appropriatamente contabilizzato e presentato in bilancio tali rapporti e operazioni in conformità alle disposizioni del quadro normativo.

Infine, nella documentazione di revisione occorre includere i **nomi delle parti correlate** identificate e la natura di tali rapporti (par. 28, ISA Italia 550).

Finanziamenti

Per gli interventi conclusi nel 2021

Ecobonus e bonus casa: come comunicare i dati a ENEA per ottenere le detrazioni fiscali

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Dal 25 gennaio 2021 è possibile inviare all'ENEA, mediante i nuovi siti web dedicati, i dati relativi agli interventi che usufruiscono dell'ecobonus, del bonus facciate e del bonus casa del 50% con fine lavori nel 2021. La comunicazione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi che si sono conclusi tra il 1° gennaio e il 25 gennaio 2021, il termine di 90 giorni decorre dal 25 gennaio 2021, corrispondente alla data di messa on line dei portali per la trasmissione dei dati. L'accesso ai siti internet può essere fatto mediante una registrazione già effettuata. L'omesso invio della comunicazione ha conseguenze diverse a seconda del tipo di agevolazione.

Sono operativi dal 25 gennaio 2021 i **nuovi siti ENEA** (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) per la trasmissione delle pratiche relative agli interventi che beneficiano dell'**ecobonus**, del **bonus facciate** e della **detrazione IRPEF del 50%** per le ristrutturazioni (bonus casa), i cui lavori sono completati nel 2021.

I dati dovranno essere inviati **entro 90 giorni** dalla data di fine lavori o del collaudo. Per gli interventi che si sono conclusi tra il 1° gennaio e il 25 gennaio 2021, il termine di 90 giorni decorre dal 25 gennaio 2021, corrispondente alla data di messa on line dei portali per la trasmissione dei dati.

Per "**data di fine lavori**" si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, la data di collaudo anche parziale o la data della dichiarazione di conformità, quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.

Per gli **interventi** che si sono conclusi tra il **1° gennaio e il 25 gennaio 2021**, il termine di 90 giorni decorre dal 25 gennaio 2021, corrispondente alla data di messa on line dei portali per la trasmissione dei dati.

Registrazione

L'accesso ai siti richiede la registrazione. Sono **valide** tutte le **registrazioni già fatte**. Pertanto, gli utenti già registrati al portale dedicato alla trasmissione dei dati riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica che accedono all'ecobonus possono utilizzare le credenziali già in loro possesso per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di risparmio energetico che fruiscono delle detrazioni per le ristrutturazioni, senza bisogno di una ulteriore registrazione.

Così come la registrazione effettuata per l'accesso al portale per il bonus casa è valida anche per l'accesso al sito all'ecobonus.

La registrazione dovrà essere **effettuata** quindi **solo per nuovi utenti**. La procedura richiede di indicare il

nome, il cognome, l'indirizzo e-mail, che verrà come identificativo dell'utente (UserID). È necessario pertanto inserire un indirizzo e-mail valido e operativo. Il sistema invierà all'indirizzo inserito tutte le comunicazioni relative alla dichiarazione, inclusa la conferma della registrazione.

Occorre inoltre **specificare** se il compilatore è il **soggetto beneficiario**, vale a dire l'utente finale che ha pagato l'intervento e che beneficerà della detrazione, ovvero se è un **intermediario**, ossia tecnico, amministratore, ecc. che compila la dichiarazione per conto di un cliente, di un assistito, di un condominio o di una società.

Bonus casa 2021

Per gli interventi che accedono alla **detrazione IRPEF del 50%** per le ristrutturazioni edilizie (bonus casa) è necessario trasmettere all'ENEA solo le informazioni sugli interventi che comportano **risparmio energetico** e/o utilizzo delle **fonti rinnovabili**. La comunicazione dovrà essere effettuata attraverso il [sito Enea](#).

Sono soggetti all'obbligo di invio dei dati all'ENEA i seguenti interventi:

- **riduzione delle dispersioni termiche** di pareti verticali, coperture e pavimenti;
- **sostituzione di infissi**;
- installazione di **collettori solari**, sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione, **generatori di calore** ad aria a condensazione, **pompe di calore** per climatizzazione degli ambienti, sistemi ibridi, microcogeneratori, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, installazione di generatori di calore a biomassa, installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati, sistemi di termoregolazione e building automazione, impianti fotovoltaici;
- **installazione di elettrodomestici** (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici e asciugatrici), di **classe energetica minima A+**,

ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A. Piani cottura e lavasciuga non sono classificati. Gli acquisti effettuati nel 2021 sono ammessi al bonus mobili solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2020 (legge di Bilancio 2021, articolo 1, comma 58).

Ecobonus

I dati relativi agli interventi di **riqualificazione energetica del patrimonio edilizio** esistente che beneficino dell'ecobonus del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% devono invece essere trasmessi attraverso il sito Enea.

Nel caso in cui la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, al seguente indirizzo: ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile - Via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma).

Bonus facciate

Anche per il bonus facciate la comunicazione deve essere utilizzato il sito Enea.

L'invio della **scheda descrittiva** è richiesto esclusivamente per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino il rifacimento dell'intonaco per **oltre il 10% della superficie disperdente** complessiva totale dell'edificio.

Secondo quanto indicato nella circolare n. 2/E/2020 il calcolo della percentuale del 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio deve essere effettuato sul totale della superficie complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno. Nel caso in cui parti della facciata siano **rivestite in piastrelle o altri materiali**, che non rendono possibile

interventi influenti dal punto di vista termico - se non mutando completamente l'aspetto dell'edificio - la verifica sul **superamento del limite del 10%** deve essere fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall'intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.

Mancato invio

L'omesso invio della comunicazione ha **conseguenze diverse** a seconda del **tipo di agevolazione**.

Per gli interventi di risparmio energetico agevolati con il **bonus casa del 50%**, la trasmissione all'ENEA dei dati è obbligatoria, ma nel caso in cui non venga effettuata **non fa venir meno** il diritto al bonus. Non è infatti prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda all'adempimento (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).

Per l'**ecobonus**, invece, la mancata trasmissione della scheda descrittiva comporta la **decadenza dalla detrazione fiscale**.

Analoga sanzione è prevista per il **bonus facciate**. Come indicato infatti nella circolare n. 2/E/2020, la mancata effettuazione dell'adempimenti **non consente** la fruizione della **detrazione fiscale**.

L'omesso invio può essere sanato ricorrendo alla **remissione in bonis**, che si perfeziona con il pagamento della **sanzione di 258 euro** e con l'invio della comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso (circolare 28 settembre 2012, n. 38/E, paragrafo 1.2).

Tale istituto è attivabile a condizione però che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore abbia avuto formale conoscenza.

Finanziamenti

Da Assonime

Ricerca & Sviluppo: da rivedere la sanzione per credito inesistente

Assonime ha pubblicato la circolare n. 1/2021 dal titolo "Le risposte dell'Agenzia delle entrate in tema di ravvedimento, interpelli c.d. multidisciplinari, termini per il controllo dei crediti ricerca e sviluppo e nozione di mercato regolamentato in materia di imposte sui redditi". Un'attenzione particolare viene posta sui termini per l'espletamento dei controlli relativi alla spettanza del credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo. In particolare Assonime ricorda che la fruizione dell'agevolazione soggiace ad oneri documentali tali che, ove regolarmente assolti, nella generalità dei casi dovrebbero escludere ipso facto che la condotta dei contribuenti possa annoverarsi fra quelle fraudolente che la sanzione per credito inesistente intende colpire.

Assonime ha pubblicato la circolare n. 1/2021 del 26 gennaio 2021 dal titolo "**Le risposte dell'Agenzia delle entrate in tema di ravvedimento, interpelli c.d. multidisciplinari, termini per il controllo dei crediti ricerca e sviluppo e nozione di mercato regolamentato in materia di imposte sui redditi**", al fine di riassumere i numerosi documenti di prassi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, nel mese di dicembre 2020.

Crediti di imposta ricerca e sviluppo

Con la circolare n. 31 del 23 dicembre 2020, l'Agenzia delle entrate interviene anche su un altro tema molto delicato: i termini per l'espletamento dei **controlli relativi alla spettanza del credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo** di cui all'art. 3 del d.l. n. 145/2013. In particolare è stato affermato che i contribuenti che commettono errori nell'identificazione **dell'ambito oggettivo dell'agevolazione** e che utilizzano in compensazione il relativo credito d'imposta incorrono nella fattispecie dell'utilizzo in compensazione di **crediti inesistenti** e, conseguentemente, per il recupero di detto credito d'imposta l'Amministrazione finanziaria fruisce del più ampio termine di cui all'art. 27, comma 16, del d.l. n. 185/2008.

Assonime ricorda che la verifica circa l'appartenenza dell'attività per la quale l'impresa invoca il riconoscimento dell'agevolazione ad una di quelle indicate dalla norma agevolativa richiede valutazioni di carattere eminentemente tecnico e particolarmente complesse; inoltre, la fruizione dell'agevolazione soggiace ad oneri documentali tali che, ove regolarmente assolti,

nella generalità dei casi dovrebbero **escludere ipso facto che la condotta dei contribuenti possa annoverarsi fra quelle fraudolente** che la sanzione per credito inesistente intende colpire.

Inoltre, per Assonime, desta preoccupazione che, in conformità almeno formalmente al dato normativo, l'Amministrazione finanziaria in sede di verifica abbia la facoltà e non l'obbligo di richiedere il parere al MISE. Viene così riconosciuta agli organi verificatori una **discrezionalità** la cui ampiezza deve essere attentamente valutata.

Tenuto conto di tutto ciò, sarebbe forse opportuno che questa tematica venga affrontata a livello normativo con l'obiettivo di circoscrivere l'applicazione della sanzione per credito inesistente alle sole condotte fraudolente (conformemente alla ratio di tale sanzione).

Interpelli c.d. multidisciplinari

Con la stessa circolare n. 31, l'Agenzia delle entrate fornisce indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle **istanze d'interpello in materia agevolativa** la cui corretta trattazione rende necessario, in relazione agli **aspetti extrafiscali**, l'intervento di altre Amministrazioni dello Stato.

Per questi interpelli c.d. **multidisciplinari**, i contribuenti pongono quesiti anche su questioni di natura tecnica che esulano dalle competenze dell'Amministrazione finanziaria e per i quali dunque è necessaria l'acquisizione di un parere da parte di altre Amministrazioni dello Stato.

L'Agenzia delle Entrate ha osservato che gli interpelli che hanno "ad oggetto esclusivamente la riconducibilità di una determinata attività all'ambito applicativo della disciplina agevolativa, configurando, nella sostanza, una richiesta di un **parere tecnico** [...] sono escluse dall'area di applicazione dell'interpello" e che, dunque, in questo caso gli Uffici comunicheranno agli istanti questa circostanza (rectius che l'interpello è inammissibile). In questi casi le imprese devono rivolgersi direttamente alle altre Amministrazioni dello Stato competenti sulla materia per acquisire il relativo parere.

Nel caso in cui, invece, l'interpello abbia ad oggetto sia questioni di natura extrafiscale, sia tematiche di natura tributaria (rectius nel caso cioè si tratti di **interpelli multidisciplinari**):

- se l'istante ha preventivamente acquisito il parere tecnico del competente ufficio, l'interpello verrà dichiarato ammissibile e sarà istruito secondo le ordinarie regole;
- in assenza del propedeutico parere tecnico del competente ufficio, l'Agenzia delle entrate si pronuncerà esclusivamente sulle questioni di natura tributaria.

Assonime osserva che questa la soluzione prospettata dalla circolare n. 31 non appare del tutto soddisfacente, anzi solleva più di qualche perplessità, sia per quanto concerne le istanze presentate prima del 23 dicembre 2020 (data di pubblicazione della circolare), sia per quelle presentate successivamente a tale data. E' auspicabile che, proprio a motivo della confusione venutasi a creare, anche le istanze presentate prima del 23 dicembre 2020 siano **ritenute ammissibili** nel caso in cui abbiano ad oggetto esclusivamente tematiche di natura extrafiscale e che, in caso contrario, anche cioè nell'ipotesi di interpello multidisciplinare, l'interpellata Agenzia **provveda ad acquisire il parere tecnico** da parte dei competenti uffici prima di pronunciarsi.

Ravvedimento operoso

Con la risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020 l'Agenzia delle entrate è intervenuta sul tema delle modalità di **regolarizzazione degli errori commessi dai contribuenti**.

Nel documento sono state date delle indicazioni particolarmente utili per le imprese in quanto contribuiscono a risolvere taluni dubbi emersi in passato su questo istituto che rendevano incerto il quadro di riferimento, soprattutto per i contribuenti che intendevano sanare spontaneamente le loro violazioni senza alcun collegamento con eventuali indicazioni formulate dall'Ufficio finanziario in sede di verifica. Il timore maggiore in questi casi era quello che potesse essere ex post **contestata** (in parte o in toto) la **validità del ravvedimento operoso** (o di altri istituti che prevedono una riduzione delle sanzioni) a causa di un'errata interpretazione ed applicazione delle regole di riferimento di questo istituto.

Assonime apprezza in particolare che l'Amministrazione finanziaria nell'esaminare gli aspetti suscettibili di generare incertezze, abbia optato per un **approccio casistico dal taglio operativo**.

Nozione di mercato regolamentato

Con la circolare n. 32/E del 23 dicembre 2020 l'Agenzia delle entrate fornisce importanti indicazioni in merito alla **"nozione di mercato regolamentato** rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi".

In sintesi l'Agenzia delle entrate sostiene che:

- i sistemi multilaterali di negoziazione (cc.dd. MTF - Multilateral trading facilities) sono equiparati ai mercati regolamentati come definiti dal TUF" (d'ora innanzi anche: MTF)
- e che si "considerano come «mercati regolamentati» anche "i mercati regolamentati di Paesi non appartenenti all'OCSE".

Le soluzioni in linea generale appaiono condivisibili

in quanto stata fornita una soluzione equilibrata che contribuisce a rendere più chiaro il quadro di riferimento per gli operatori.

A cura della Redazione

Finanziamenti

PMI

Moratoria sui finanziamenti: proroga della sospensione dei pagamenti fino al 30 giugno 2021

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato alcuni avvisi per specificare quali finanziamenti possono godere della proroga al 30 giugno 2021 della sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing, originariamente prevista sino al 31 gennaio 2021. Tra i soggetti beneficiari della proroga le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata e le vittime di mancati pagamenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato alcuni avvisi per specificare quali sono i finanziamenti che possono godere **della proroga al 30 giugno 2021** della sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing, originariamente prevista sino al 31 gennaio 2021.

Agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata

Le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, beneficiarie di finanziamenti e che non risultano destinatarie di provvedimenti di revoca del finanziamento stesso, possono chiedere la **sospensione fino al 30 giugno 2021** del pagamento della rata del finanziamento, ottenendo una dilazione del piano di rimborso.

L'impresa che intende richiedere la **sospensione** della rata e la dilazione del piano di rimborso deve trasmettere **apposita richiesta di sospensione** unitamente ad una dichiarazione resa con la quale si attesta "di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19" così come previsto al comma 3 dell'articolo 56 del Decreto Cura Italia.

La predetta documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente mediante la procedura informatica collegandosi al portale "Attuazione DGIAl" (<https://attuazione dgiai.mise.gov.it>) accessibile dall'apposita pagina del sito internet del Ministero dello sviluppo

economico “Agevolazioni per le imprese già sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata”, nella sezione dedicata alle attività successive alla presentazione delle domande.

Il Ministero procederà, nei termini procedurali, a trasmettere alle imprese che abbiano fatto richiesta di sospensione il provvedimento di variazione del decreto di concessione contenente, tra l'altro, il nuovo piano di ammortamento delle rate.

Nella determinazione del nuovo piano di ammortamento in conseguenza della moratoria, dovrà essere garantito il rispetto dell'aiuto massimo concedibile nell'ambito del regime d'aiuti applicabile a ciascun finanziamento.

Finanziamenti agevolati a vittime di mancati pagamenti

Anche le vittime di mancati pagamenti beneficiarie dei finanziamenti agevolati possono godere della moratoria e l'istanza di moratoria dovrà essere presentata anche dalle imprese che hanno già usufruito della proroga al 31 gennaio 2021 delle rate di rimborso dei finanziamenti scadenti prima di tale data, qualora intendano beneficiare dell'estensione **della proroga al 30 giugno 2021**.

L'impresa che intende richiedere la sospensione della rata e la dilazione del piano di rimborso deve trasmettere apposita **richiesta di sospensione** unitamente ad una dichiarazione resa, con la quale si attesta “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19” così come previsto al comma 3 dell'articolo 56 del Decreto Cura Italia.

La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente mediante la procedura informatica, collegandosi al portale “Attuazione DGIAl” (<https://attuazione-dgiai.mise.gov.it>) accessibile dall'apposita pagina del sito internet del Ministero dello sviluppo economico “Finanziamenti agevolati a PMI vittime di mancati pagamenti”, nella sezione dedicata alle attività successive alla presentazione delle domande.

Il Ministero procederà, nei termini procedurali a trasmettere alle imprese che abbiano fatto richiesta di sospensione il provvedimento di variazione del decreto di concessione contenente, tra l'altro, il nuovo piano di ammortamento delle rate.

A cura della Redazione

Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

PMI: sostegno per le imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile

Il Ministero dello Sviluppo Economico ridefinisce la disciplina di attuazione della misura diretta a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito e la concessione di un contributo a fondo perduto. Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con successivo provvedimento.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2021 il decreto 4 dicembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico che ridefinisce la disciplina di attuazione della misura in favore della **nuova imprenditorialità giovanile e femminile** di cui al titolo I, capo I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 diretta, in particolare a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese e a sostenerne lo sviluppo attraverso **migliori condizioni per l'accesso al credito e la concessione di un contributo a fondo perduto**.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:

- costituite da non più di **sessanta mesi** alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- di **micro e piccola dimensione**, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento GBER;
- costituite in **forma societaria**;
- in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni ovvero da donne.

E inoltre richiesto che le imprese siano:

- regolarmente **costituite ed iscritte** nel registro delle imprese;
- essere nel **pieno e libero esercizio dei propri diritti**, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- aver restituito somme dovute a seguito di

provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.

Possono richiedere le agevolazioni anche **le persone fisiche** che intendono costituire un'impresa purché, entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal soggetto gestore, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni.

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese:

- nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva;
- i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Iniziative ammissibili e agevolazioni concedibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di investimento, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promossi nei settori di seguito elencati:

- produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all'innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;
- fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti all'innovazione sociale;
- commercio di beni e servizi;
- turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.

Le agevolazioni assumono la forma di **finanziamento agevolato**, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di **contributo a fondo perduto**, per un importo complessivamente non superiore al novanta per cento della spesa ammissibile.

Procedura di accesso

Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con **procedimento a sportello**.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nel sito internet del soggetto gestore www.invitalia.it e in quello del Ministero www.mise.gov.it.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 04/12/2020 (Gazzetta Ufficiale 27/01/2021, n. 21)

Impresa

Corte di Giustizia UE

Pagamento contanti: l'interesse pubblico ne giustifica la limitazione

Gli Stati membri possono limitare il pagamento delle imposte o di altri importi dovuti dai contribuenti in denaro contante a condizione che ci sia un motivo di interesse pubblico e che la restrizione all'impiego delle banconote in euro sia proporzionata all'obiettivo da raggiungere. È quanto dichiara la Corte di Giustizia UE nella sentenza del 26 gennaio 2021 nelle cause riunite n. C-422/19 e C-423/19. Le misure derogatorie devono essere idonee a realizzare obiettivi legittimi e non devono andare oltre quanto è necessario per raggiungerli. Il giudice nazionale dovrà verificare che i mezzi legali alternativi di pagamento siano facilmente accessibili dai debitori e, se questi non hanno accesso, sia garantita la possibilità di pagare in contanti.

La Corte di Giustizia Ue è stata interpellata nelle cause riunite n. C-422/19 e C-423/19 per fornire chiarimenti in merito al **pagamento di un canone radiotelevisivo** dovuto emittente radiotelevisiva pubblica del Land dell'Assia, Germania.

Il procedimento riguarda il rifiuto da parte dell'emittente televisiva della **proposta di pagamento in contanti** del canone radiotelevisivo dovuto in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del RBStV a titolo, rispettivamente, del secondo trimestre del 2015 e del primo trimestre del 2016. In particolare, l'emittente ha sostenuto che l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sui canoni prevede che detto canone non possa essere pagato in contanti, ma debba essere versato mediante prelievo automatico, bonifico bancario individuale o bonifico bancario permanente. I contribuenti hanno quindi ricevuto gli avvisi di pagamento stabilendo gli arretrati del canone radiotelevisivo a loro carico nonché una penalità di mora.

Sentenza della Corte

La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza del 26 gennaio 2021 rileva innanzi tutto che la normativa europea obbliga gli organismi pubblici ad **accettare le banconote denominate in euro** in sede di adempimento di obbligazioni di pagamento imposte da un'autorità pubblica e che l'Unione europea ha competenza esclusiva nel settore della **politica monetaria** per gli Stati membri la cui moneta è l'euro con l'obiettivo di garantire la stabilità dei prezzi.

La Corte dichiara che lo Stato membro non può adottare una disposizione che, tenuto conto del suo obiettivo

e del suo contenuto, stabilisca il **regime giuridico del corso legale** delle banconote in euro. Allo stesso tempo però, lo Stato membro può adottare, nell'esercizio di una competenza propria, quale l'organizzazione della sua pubblica amministrazione, una disposizione che obblighi detta amministrazione ad **accettare il pagamento in contanti** delle obbligazioni di pagamento da essa imposte.

Inoltre dichiara che il mezzo di pagamento costituito dall'euro **non può essere rifiutato** e "ove esista un obbligo di pagamento, il corso legale delle banconote e delle monete in euro, comporta, in primo luogo, l'obbligo di accettazione" per i diversi pagamenti.

Gli Stati mantengono comunque la possibilità di regolare le modalità di esecuzione degli obblighi di pagamento di diritto pubblico o privato e, quindi **possono escludere il pagamento in contanti**, per "**motivi di interesse pubblico**", prevedendo altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari, accessibili a tutti. Nello specifico il motivo d'interesse pubblico relativo alla necessità di garantire l'adempimento di un'obbligazione di pagamento imposta da un'autorità pubblica, può giustificare una limitazione ai pagamenti in contanti quando il numero di contribuenti nei cui confronti il credito deve essere recuperato è molto elevato.

Tuttavia gli Stati membri che limitano la possibilità, riconosciuta dal diritto dell'Unione, quale regola generale, di liberarsi da un'obbligazione di pagamento mediante banconote e monete metalliche in euro, devono assicurarsi che le misure da essi adottate rispettino il **principio di proporzionalità**.

Le misure derogatorie devono essere idonee a realizzare **obiettivi legittimi** e non devono andare oltre quanto è necessario per raggiungerli. Il giudice nazionale dovrà verificare, inoltre, che **i mezzi legali alternativi di pagamento siano facilmente accessibili dai debitori** e, se questi non hanno accesso, sia garantita la possibilità di pagare in contanti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Corte di Giustizia UE, sentenza 26/01/2021, cause n. C-422/19 C-423/19

Impresa

Iter legislativo

Decreto Natale: il Senato approva in via definitiva

Approvato in via definitiva, con 145 voti favorevoli, 112 contrari e nessuna astensione, il ddl n. 2070, di

conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19 (cd. decreto Natale). Confermati i ristori alle attività di ristorazione e il bonus locazione.

Il Senato ha approvato in via definitiva, con 145 voti favorevoli, 112 contrari e nessuna astensione, il ddl n. 2070, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19 (cd. decreto Natale).

Il decreto ha disposto il divieto, dal 7 al 15 gennaio 2021, nell'ambito del territorio nazionale, di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma.

Con la previsione delle restrizioni il decreto interviene per aiutare i settori maggiormente colpiti prevedendo gli opportuni ristori.

Contributo a fondo perduto

Leggi anche Decreto Natale: nuove regole e restrizioni con ristori a bar e ristoranti

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia « Covid-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di **455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021**, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO relativi alle **attività di ristorazione**. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

Credito d'imposta per canoni di locazione

Leggi anche Bonus locazioni: per il requisito del calo di fatturato rileva il 2019

Confermato il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i mesi **di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021** in favore delle imprese turistico ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Il contributo spetta a condizione che le attività abbiano subito una **diminuzione del fatturato** o dei

corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il **50 per cento** rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Il credito d'imposta è pari al 60% del canone pagato.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.